
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Comparsa di risposta, onere di proporre tutte le difese e di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore, principio di preclusione in senso causale, fase della trattazione

Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'[art. 167 c.p.c., comma 1](#), di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.12.2015, n. 24965

...omissis...

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto illogica e contraddittoria.

Si contesta la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine alla incompatibilità delle difese svolte sia nel giudizio di primo grado con quanto prospettato in sede di gravame. In particolare, il ricorrente nega l'implicito riconoscimento dell'assunzione dell'incarico di direttore dei lavori e denuncia la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d'appello che, da un lato, aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte del committente, dell'unicità del contratto di progettazione e direzione dei lavori, e, dall'altro lato, aveva dichiarato la responsabilità del sa per l'inadempimento relativo proprio alle attività connesse alla direzione dei lavori.

Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2236, 1668 e 1669 cod. civ..

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha ritenuto pacifici i fatti costitutivi della pretesa avversaria, riguardo al conferimento dell'incarico di direzione dei lavori, senza che sul punto fosse stata fornita la prova, e ciò malgrado la stessa Corte avesse riconosciuto che incombeva sulla controparte l'onere di dimostrare l'esistenza dell'unicità del contratto di progettazione e direzione dei lavori. Si contesta, infine, l'applicazione della presunzione di colpa che l'art. 1669 cod. civ. prevede in riferimento all'appaltatore, non anche al direttore dei lavori.

Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché hanno oggetto in parte coincidente, sono infondate.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione.

Soltanto nel giudizio di gravame, infatti, il sa aveva contestato di essere stato incaricato della direzione lavori dalla controparte, laddove nel giudizio di primo grado aveva dedotto di avere adempiuto diligentemente all'obbligo di effettuare controlli e verifiche periodiche in corso d'opera. Tale assunto difensivo presupponeva l'incarico di direzione dei lavori, e quindi era logicamente incompatibile con la contestazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico. Si era in questo modo concretata la non contestazione del fatto "conferimento dell'incarico", per effetto della quale il fatto stesso non necessitava di prova, e la parte sulla quale l'onere probatorio incombeva - il committente - ne era esonerata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (ex plurimi s, Cass., sez. 2sssss, sentenza n. 26859 del 2013).

La sentenza impugnata risulta immune da censure anche in riferimento all'accertamento della responsabilità del sa

Come emerge chiaramente dalla motivazione, la responsabilità del professionista non è stata affermata sulla base di presunzioni, ma in concreto, per il mancato rilievo in corso d'opera dei vizi della stessa: l'ordine di servizio che conteneva i rilevati vizi era stato compilato il 29 luglio 1997, quando l'impresa appaltatrice aveva da tempo abbandonato il cantiere, senza ultimare i lavori.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.